



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Rep. n. .... del .....

**Affidamento triennale del servizio di gestione del Progetto “ Tempi Moderni” della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest – periodo 04 Dicembre 2023 – 31 Luglio 2026 – CIG: A021C1B65B**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno .... (.....) del mese di .....

Tra

**Società della Salute Fiorentina Nordovest**, di seguito denominata “Sds” “stazione appaltante”, con sede in Via Gramsci, n. 561, partita IVA/codice fiscale 05517820485, qui rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, domiciliato ai fini della presente presso la sede della Sds, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e

**CONVOI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – LUOGHI PERBENE**, di seguito denominata “Cooperativa”, “Operatore economico”, “Gestore” o “appaltatore”, con sede in via Giotto 22 a Sesto Fiorentino (FI) – P.IVA 02313960482, PEC: [convoi@pec.confcooperative.it](mailto:convoi@pec.confcooperative.it) rappresentata da Maurizio Rossi, nato a Arezzo il 14.09.1970, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO CHE:

- in data 25 febbraio 2022 l'Assemblea dei soci SdS ha approvato con verbale il progetto “Tempi Moderni” ed ha autorizzato la SdS all'avvio della procedura di affidamento diretto per il servizio in oggetto;
- in data ... con atto del Direttore n. ... è stata assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento del presente contratto mediante affidamento diretto;
- le verifiche di legge effettuate tramite il FVOE in ordine al possesso dei requisiti generali hanno sortito esito positivo;
- l'operatore economico dichiara di possedere l'organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni di cui al presente contratto;
- il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, anche dal capitolato (**doc.1**), dalla scheda di progetto (**doc. 2**) e relativi allegati;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

## **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento triennale del servizio di gestione del progetto "Tempi Moderni". Il Progetto riguarda la realizzazione di n. 1200 moduli socio educativi a favore di persone con disabilità in carico ai servizi territoriali dell'area Sds Nord Ovest, di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Ogni modulo è volto alla sperimentazione di una dimensione lavorativa per acquisire e potenziare le capacità, le risorse e le autonomie personali sviluppando la professionalità di ciascuno utilizzando l'inserimento lavorativo in contesti protetti.

Per la descrizione del servizio si rinvia a quanto indicato nel capitolato, nella scheda di progetto ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del presente contratto è stabilita in 31 mesi, dal 04 Dicembre 2023 al 31 Luglio 2026 (con una sospensione nel mese di agosto), come da decreto Società della Salute Fiorentina Nordovest di aggiudicazione n. ... del ...

## **ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo contrattuale complessivo è pari ad € 138.600,00 (oltre IVA) pari ad € 115,50 (oltre IVA) per giornata/incontro di effettivo espletamento del servizio.

Il corrispettivo contrattuale suddetto è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste in fase di gara e di quelle contenute nell'offerta presentata dall'operatore economico.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà secondo le modalità previste all'art. 5 del presente contratto.

Con tale corrispettivo l'operatore economico si intende quindi compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

## **ART. 4 – COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di Posta elettronica certificata (Pec).

L'operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite Pec la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

La Pec della Società della Salute Fiorentina Nordovest è [direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it).

La Pec dell'operatore economico è: [convoi@pec.confcooperative.it](mailto:convoi@pec.confcooperative.it).

La modalità di comunicazione sopraindicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Società della Salute Fiorentina Nordovest ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà della Società della Salute Fiorentina Nordovest di risolvere in tale ipotesi il contratto.

#### **ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via A. Gramsci, 561 – Sesto Fiorentino (FI).

Il corrispettivo dovuto in base all'art. 3 del presente contratto sarà erogato dalla Società della Salute Fiorentina Nordovest, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva, con cadenza bimestrale, a sessanta giorni dalla ricezione della fattura elettronica da parte della Società della Salute Fiorentina Nordovest.

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'operatore economico. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'operatore economico.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CIG comunicato dalla Società della Salute Fiorentina Nordovest, a pena di non accettazione, e il Codice Univoco UFGGII.

Per effetto della legge n. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Ai fini del pagamento l'operatore economico assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute Fiorentina Nordovest gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

#### **ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati a operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **ART. 7 – CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA'**

La Società della Salute Fiorentina Nordovest, attraverso i propri incaricati, vigila sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del presente contratto.

La Società della Salute Fiorentina Nordovest si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento di quanto previsto dal presente contratto da parte dell'operatore economico, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

**ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO** Oltre al rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara, alla quale si rinvia, all'operatore economico è fatto obbligo: di osservare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e antinfortunistica; di rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale del DM 02/09/2021; di osservare le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.; di rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19; garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.

L'operatore economico svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una distinta organizzazione di lavoro e di mezzi.

L'operatore economico sarà esclusivo responsabile per danni a persone e cose – a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa – che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'operatore economico consegna alla stazione appaltante polizza assicurativa rilasciata da ..... (del ..... n. ...., con scadenza il ...) (doc. 3) a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con adeguati massimali. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta con adeguati massimali.

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, vengono allegate al presente contratto. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'operatore economico. L'esistenza di tali polizze non libera l'operatore economico dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.

L'operatore economico garantirà che il personale impiegato nelle attività sia coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Operatore economico si impegna a tenere indenne la Società della Salute Fiorentina Nordovest da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi.

L'esecuzione delle prestazioni avverrà in luoghi/sedi in disponibilità dell'operatore economico.

Non esistendo rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest e i dipendenti dell'operatore economico, non si ritiene necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prevista dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e, conseguentemente, non sarà necessario prevedere i relativi costi.



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Al presente atto è il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall'operatore economico dell'art. 26 del D.lgs. 81 del 2008 (**doc. 4**).

#### **ART. 9 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'operatore economico si impegna a osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in quanto compatibili, e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. L'operatore economica ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare alla Sds comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **ART. 10 – DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'operatore economico, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest o degli enti consorziati, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

**ART. 11 – INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO** In caso di inadempimenti per fatti imputabili all'operatore economico, la Società della Salute Fiorentina Nordovest, dopo formale diffida o messa in mora, potrà disporre la risoluzione dell'affidamento in danno.

Le inadempienze saranno contestate dalla Società della Salute Fiorentina Nordovest per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, si potrà disporre la risoluzione in danno.

La Società della Salute Fiorentina Nordovest si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

#### **ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. In caso di perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs 36 del 2023.

**ART. 13 – FORMA DI CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI** Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso.

Sono a carico dell'operatore economico tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, la scrittura, i bolli e la registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986, per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972, per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

**ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'operatore economico consegna alla Società della Salute Fiorentina Nordovest – contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto – fideiussione rilasciata da ... (del .... n. ...) (doc.5).

La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs n. 36 del 2023 e viene allegata al presente atto.

In ogni caso di escussione – anche parziale – della garanzia, l'operatore economico è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

**ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO** Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato, previa autorizzazione della Committente, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36 del 2023. È vietata la cessione del contratto.

**ART. 16 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36 del 2023 il Responsabile unico del progetto è il Dott. Andrea Francalanci – Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

**ART. 17 – NORME DI RINVIO**



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare: la normativa europea, nazionale e regionale in vigore, il D.lgs 36 del 2023, i regolamenti vigenti in materia, i regolamenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest e la documentazione di gara.

#### **ART. 18 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di Firenze.

**ART. 19 – INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI** Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'operatore economico è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'operatore economico è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR come da atto allegato al presente contratto.

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale e si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Letto, approvato e sottoscritto,

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Dott. Andrea Francalanci

Cooperativa Convoi Scs

Maurizio Rossi

L'operatore economico dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

ART. 4 – COMUNICAZIONI

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO ART. 11 – INADEMPIMENTI,  
RISOLUZIONE E RECESSO ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

---

CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LUOGHI PERBENE

Maurizio Rossi

Allegati, (da mantenere agli atti dall'ufficio):

1. Capitolato;
2. Scheda di progetto;
3. Polizza RCT/RCO;
4. DVR;
5. Garanzia definitiva.

**NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI**



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

ai sensi dell'art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA la Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest, nella persona del Direttore dott. Andrea Francalanci, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto del Presidente n° 3 del 16/04/2021, codice fiscale FRNNDR68E18D612H, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in via Gramsci n. 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F. - P.IVA 05517820485, di seguito indicata anche come “Società della Salute” o “SDS”, e **CONVOI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – LUOGHI PERBENE**, sede legale in Via Giotto 22 – Sesto Fiorentino (FI) nella persona del Presidente Maurizio Rossi in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Cooperativa, di seguito denominato anche come “Responsabile” , congiuntamente anche come le “Parti”

**Premesso che:**

- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che I trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e I diritti del Titolare del trattamento;
- l’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino I requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SDS e CONVOI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – LUOGHI PERBENE hanno sottoscritto in data ..... REP n ..... del ..... una convenzione avente ad oggetto “**L’attuazione dell’azione progettuale Tempi Moderni** ”; .



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato all' CONVOI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – **LUOGHI PERBENE** (di seguito "Responsabile", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'attività di Intervento nell'ambito dei " del progetto Tempi Moderni" come da convenzione sopra citata e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SDS;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare I requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare I propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

la Società della Salute, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente **NOMINA** in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), CONVOI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – LUOGHI PERBENE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alla gestione del Progetto Tempi Moserni affidati dal Titolare al Responsabile e meglio descritti nella Convenzione dettagliata in premessa.

### **Articolo 1 – Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

### **Articolo 2 – Categorie di dati personali trattati**



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società.

**Articolo 3 – Categorie di interessati cui si riferiscono I dati trattati** Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati I cui dati personali possono essere trattati, sono:

- utenti come individuati nella Convenzione all'art. 2;
- familiari degli utenti.

#### **Articolo 4 – Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e I propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare I dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 5 – Accesso ai dati personali**

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza ai dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei; in ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

#### **Articolo 6 – Proprietà dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, I dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell’incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

#### **Articolo 7 – Diritti sulle informazioni**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

**Articolo 8 – Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali** Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Articolo 9 – Cessazione del trattamento**

Una volta cessati I trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare I dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui I dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

#### **Articolo 10 – Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazione e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano I rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

#### **Articolo 11 – Sub-responsabili**



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare a mezzo PEC circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

**Articolo 12 – Designazione e autorizzazione degli incaricati** Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.l.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. Cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

### **Articolo 13 – Diritti degli interessati**

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. Diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

### **Articolo 14 – Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR – mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

**Articolo 15 – Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati** Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

#### **Articolo 16 – Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

**Articolo 17 – Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)** Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

#### **Articolo 18 – Durata del trattamento**

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 19 – Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

ridurre al minimo I rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

**Articolo 20 – Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali** Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - I dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi – per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati I trattamenti oggetto del Contratto - I dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell’Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati; • non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell’esecuzione degli obblighi assunti; • in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza; • segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso; • coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed I soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

**Articolo 21 – Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati** Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati; • segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

## **Articolo 22 – Data Breach**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 – 34 del GDPR.



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

**Articolo 23 – Valutazione di impatto e consultazione preventiva** Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento.

#### **Articolo 24 – Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le "Clausole Contrattuali Standard europee", ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle "Clausole Contrattuali Standard europee", in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

#### **Articolo 25 – Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

#### **Articolo 26 – Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato – in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile – e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. Richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

#### **Articolo 27 – DPO**

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

#### **Articolo 28 – Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

#### **Articolo 29 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Sesto Fiorentino, lì

p. Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest

Il Direttore \_\_\_\_\_

p. CONVOI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

LUOGHI

PERBENE

Rappresentante legale \_\_\_\_\_